

ORGANI PREPOSTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE – D.A. 463/2003

Nulla è innovato rispetto alle autorità già preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 5 del decreto n. 890/02, ne consegue che:

- a. il direttore generale delle Aziende unità sanitarie locali continuerà a rilasciare le autorizzazioni sanitarie per gli ambulatori e per i poliambulatori specialistici, consultori familiari, CTA, SERT, strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, presidi di chirurgia ambulatoriale autonomi e di chirurgia estetica;
- b. il sindaco provvederà al rilascio dell'autorizzazione degli studi dei liberi professionisti; nulla è innovato per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 13306/94 e successive integrazioni e modifiche;
- c. l'Assessorato regionale della sanità provvederà al rilascio delle autorizzazioni relative alle strutture ospedaliere pubbliche e private, ivi compreso le Aziende Policlinico, gli IRCCS e le Fondazioni, e per le strutture territoriali pubbliche, nonché, trattandosi di posti letto equivalenti, dei day hospital e day surgery autonomi.

Per queste due ultime tipologie di strutture e nelle more del rilascio dell'autorizzazione regionale sono fatte salve le autorizzazioni eventualmente rilasciate, ai sensi del decreto n. 32207/00, dai direttori generali delle Aziende sanitarie locali prima del 17 giugno 2002.

Sono altresì soggette a preventiva autorizzazione dell'Assessorato modifiche o diverse organizzazioni che istituiscano o modifichino unità operative complesse per le strutture testè citate.

Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale provvederà altresì al rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed esercizio dei centri dialisi privati.

Accertamento e verifica dei requisiti per le autorizzazioni
--

L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per le autorizzazioni continueranno ad essere effettuati, con le modalità vigenti, dall'Azienda unità sanitaria locale, ed in particolare dal settore igiene pubblica, oggi dipartimento di prevenzione, servizio igiene degli ambienti di vita e, ove previsto, dal servizio di medicina di base.

Rimane nella competenza dell'Assessorato regionale per la sanità l'accertamento del possesso dei requisiti autorizzativi per le strutture di cui al comma 1, lett. c) del precedente art. 2.

Il controllo sul mantenimento dei requisiti autorizzativi viene svolto con periodicità triennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Qualora si verificano inadempienze rispetto ai requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle autorità di cui all'art. 2 del presente decreto o dalle associazioni di tutela di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea o parziale della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno

determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni, l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione.

L'attività della Commissione regionale di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 39/88 è esclusivamente quella inerente al rilascio per l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione.

Accertamento, verifica dei requisiti per l'accreditamento

La verifica sul possesso e sulla permanenza dei requisiti per l'accreditamento è triennale.

L'organo deputato a questa verifica è il dipartimento di prevenzione.

A tal fine viene istituita, alle dirette dipendenze del direttore di detto dipartimento, una unità operativa semplice alla cui costituzione concorre, in via prioritaria, personale medico, biologo, ingegnere e del ruolo sanitario del comparto proveniente dal servizio igiene ambienti di vita e dal servizio medicina del lavoro o, in carenza, dal servizio di medicina di base. Il personale inquadrato in detta unità operativa dovrà svolgere esclusivamente le attività connesse agli adempimenti di cui al presente articolo.

Non può fare parte di detta unità operativa personale con la ex qualifica di "operatore professionale di I categoria, addetto alla vigilanza".

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno trasmettere all'ufficio speciale dell'Assessorato regionale per la sanità l'atto deliberativo di istituzione della predetta unità operativa corredato dall'elenco nominativo del personale assegnato.

La verifica da parte del personale dell'unità operativa deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data che il richiedente dovrà indicare sull'istanza quale prima data utile, che comunque dovrà essere coerente con i tempi massimi stabiliti dal decreto n. 890/02, per l'avvio della verifica.

Il rapporto di verifica sarà inviato dal predetto dipartimento all'ufficio speciale dell'Assessorato regionale sanità che entro i successivi 90 giorni dal ricevimento del rapporto di verifica emetterà il provvedimento nei confronti del richiedente.

In caso di esito negativo della verifica, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.

Sospensione e revoca dell'accreditamento

L'accreditamento ha la durata triennale, può essere sospeso o revocato dalla Regione a seguito del venir meno delle condizioni definite dal decreto n. 890 del 17 giugno 2002.

Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verificano eventi che possano causare il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, l'unità operativa di cui all'art. 4 provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento istituzionale.